

ASSOCIAZIONE FOOLS DI PROMOZIONE SOCIALE

VIA BAVA 39 – TORINO

C.F. 97506390588 – P. IVA 10926240010

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 1 del mese di settembre 2020, alle ore 18, con modalità online su piattaforma GOTOMEETING, si è riunita in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'Assemblea Straordinaria dei soci della Associazione di Promozione Sociale FOOLS, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Proposte di modifica ed adeguamento dello Statuto Sociale
2. Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'assemblea il vice presidente Stefano Sartore, il quale chiama a fungere da segretario e alla verbalizzazione il dottor Giuseppe Vocale, che accetta.

Il Presidente dell'Assemblea constata la validità della stessa, data la presenza di n. 10 soci, dei quali uno rappresentato per delega e gli altri di persona, e più precisamente:

- Luigi Orfeo (delega a Stefano Sartori)
- Stefano Sartori
- Alessandra Gullè
- Dario Benedetto
- Anita Francica
- Paola Bertello
- Lilia De Robertis
- Amilcare Calia
- Daniela Ferrara
- Roberta Calia

Dichiara l'assemblea atta a deliberare sul primo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente rende noto che le modifiche apportate allo Statuto rispondono alla esigenza di adeguare il testo alle novità introdotte dalla cosiddetta Riforma del Terzo Settore, di cui al DL 117 del 2017.

Viene data lettura delle modifiche introdotte nel testo dello Statuto e a conclusione viene posto in votazione palese il primo punto all'odg, che viene approvato all'unanimità.

Viene conferito inoltre incarico allo studio del dott. Giuseppe Vocale di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto in tutti gli uffici ed enti presso cui si renda necessario.

Non essendoci null'altro di cui discutere l'assemblea viene chiusa alle ore 18:25, previo lettura, sottoscrizione ed integrale approvazione del presente processo verbale

Il Presidente

Stefano Sartore

Il segretario

Giuseppe Vocale



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale II di Torino
Ufficio Territoriale di Torino 2

Atto registrato il 09 SET. 2020 1500
Serie 3 versati € ESENTE

L'Addetto
Maria MARTINENGO
Firma su delega del Direttore Provinciale



STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE FOOLS

ART.1 -DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

La denominazione dell'Associazione è "Associazione di Promozione sociale Fools" siglabile "Fools APS". La qualifica di APS (Associazione di Promozione Sociale) ne costituisce peculiare segno distintivo e, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

L'Associazione persegue fini di interesse generale nei confronti degli associati o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro.

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse

L'associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale, ed ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia ed uguaglianza di diritti di tutti gli associati.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e si ispira ai principi della legge 117 del 3/7/2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione ha sede in Torino (To), all' ~~via~~ ~~Bava~~ n.39. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea degli associati. **Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria.**

L'Associazione ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire sedi secondarie o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico.

L'Associazione può comunque esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale, ed anche fuori dai confini di quest'ultimo.

ART. 2 - SCOPI E FINALITÀ

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione intende costituire un punto di riferimento per la diffusione e la promozione della cultura teatrale, della musica, del canto, della letteratura e di ogni altra forma di espressione artistica.

Si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro famigliari o di terzi, avvalendosi in modo prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati, attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, nonché l'organizzazione e la



gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- a) la valorizzazione del patrimonio culturale e artistico;
- b) la diffusione della cultura e dell'arte;
- c) la formazione scolastica ed extra scolastica
- d) la promozione sociale, culturale e civile di tutte le persone ed in particolar modo dei giovani
- e) il sostegno e la collaborazione con Istituzioni ed Associazioni per l'elaborazione di progetti volti a promuovere e migliorare la condizione civile, sociale ed economica
- f) l'aggregazione e la non discriminazione attraverso la promozione di una cultura positive ed attive

ART. 3 -ATTIVITÀ

Per perseguire gli scopi di cui all'art.2, ed in osservanza dell'art. 5, comma 1, lettera i, del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione si prefigge, a titolo semplificativo e non esaustivo, di svolgere le seguenti attività:

- realizzazione ed organizzazione di spettacoli, eventi concerti, concorsi, incontri, dibattiti e convegni di carattere artistico
- promozione dell'arte teatrale e culturale in genere anche attraverso attività didattiche di laboratorio per la collettività e per le scuole di tutti gli ordini: attività educative, ricreative e culturali rivolte a bambini, giovani, adulti e anziani, attività di formazione professionale e di orientamento personalizzato, organizzazione di laboratori e workshop teatrali, corsi di formazione di qualsiasi durata in idonee strutture proprie o altrui, diretti a consolidare il sapere, a maturare la personalità, a incrementare la responsabilità nelle relazioni umane in prospettiva di crescita culturale e di coscienza civica per contribuire al miglioramento della società;
- realizzazione di iniziative editoriali (stampa, video, internet o altro) di studio e approfondimento su tematiche artistiche e culturali;
- organizzazione di specifiche attività ricreative e culturali e la promozione di attività atte a favorire l'accrescimento delle capacità relazionali;
- gestione di servizi a carattere diurno di ritrovo accoglienza e socializzazione;
- collaborazioni con Enti e Istituzioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione e che operano nel campo culturale, artistico e turistico;
- promozione delle proprie attività presso Pubbliche Amministrazioni, Enti e Aziende Pubbliche; affiancamento e collaborazione con organizzazioni nazionali e internazionali con scopi di promozione e diffusione della cultura e dello spettacolo;
- valorizzazione dei linguaggi dei giovani e dell'aggregazione come strumenti di prevenzione e lotta al disagio giovanile, anche attraverso il confronto e l'integrazione fra diverse culture;
- utilizzo degli strumenti e delle forme espressive dello spettacolo ai fini di prevenzione del disagio sociale e di lotta contro ogni forma di discriminazione.

L'Associazione inoltre si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati ed elettività delle cariche associative.

Inoltre l'Associazione, per l'attuazione dell'oggetto sociale e per la realizzazione degli scopi



sopra riportati, può:

- somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazioni ai sensi dell'art. 31, comma 2 della L. 383/2000;
- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- organizzare di feste, ricevimenti o altri intrattenimenti;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi) per autofinanziamento in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- compiere operazioni di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario ritenute utili, necessarie e pertinenti;
- assumere e concedere agenzie, rappresentanze e mandati;
- promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine direttamente o a mezzo terzi;
- svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.

Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri associati. In caso di necessità per l'attuazione dei propri fini istituzionali l'Associazione può assumere o ingaggiare artisti, consulenti, ogni altro esperto e personale specializzato, anche ricorrendo ai propri associati.

In ossequio ai dettami dell'art. 18 del DL 117/2017 (Codice del Terzo Settore) l'Associazione FOOLS si impegna a stipulare apposita polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi

ART. 4- GLI ASSOCIATI

All'Associazione possono essere ammessi i cittadini italiani e stranieri che condividono i principi e gli scopi dell'Associazione, che ne facciano richiesta, che siano accettati dal consiglio direttivo, che versino la quota di iscrizione.

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividono gli scopi, si impegnano a realizzarli e sono mossi da spirito di collaborazione e solidarietà.

Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione, né tra i soci dell'Associazione stessa.

I soci si distinguono in:

- Soci fondatori, vale a dire coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione;
- Soci ordinari, vale a dire coloro che si sono associati in tempi successivi.



Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

I soci hanno il diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi,
- degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento nei termini della quota associativa, annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

L'ammissione di un nuovo socio viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. L'eventuale rigetto della richiesta di ammissione deve comunque essere motivato.

L'iscrizione all'Associazione deve essere rinnovata annualmente entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio viene meno per i seguenti motivi:

- per dimissione volontaria, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- per esclusione deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che:
 - non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
 - senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, deliberata dall'Assemblea dei soci;
 - svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

Le deliberazioni assunte in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata; contro tale delibera è ammesso ricorso all'Assemblea e la decisione è inappellabile. I soci morosi, per essere riammessi, devono versare tutte le quote sociali arretrate.

ART. 5 - QUOTE ASSOCIATIVE

Gli associati devono corrispondere le quote associative annuali nell'importo stabilito dal Consiglio Direttivo.



ART.6 -ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;
- L'Organo di Controllo, qualora venga istituito.

ART. 7 -ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli associati è il massimo organo dell'Associazione, di cui regola l'attività; è composta da tutti i soci ed è retta dal principio del voto singolo.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente.

Il Presidente nomina un Segretario il quale dovrà redigere il verbale dell'Assemblea controfirmando insieme al Presidente. Spetta al Presidente constatare la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, nonché il diritto dei presenti di intervento alla stessa.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione della relazione delle attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente, proposti dal Consiglio Direttivo.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e delibera con la maggioranza di voti dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea da altri associati, tuttavia ciascun associato non può farsi portatore di più di una delega; non è ammesso il voto per corrispondenza.

La convocazione va diramata per iscritto (volendo anche tramite posta elettronica, o con qualsiasi altro mezzo che possa garantire la certezza dell'avvenuto ricevimento della convocazione stessa) con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione, la quale deve avere luogo almeno il giorno successivo rispetto alla prima.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

Entrate • Dir.
& Territo.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il rendiconto consuntivo e la relazione di attività;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo e ne approva il numero;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa.

ART. 8 -CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea degli associati e composto da un minimo di tre sino a un massimo di cinque consiglieri, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Tesoriere e il Segretario.

Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione.

Può essere corrisposta un'indennità forfettaria a titolo di rimborso spese a coloro che in modo continuativo ed intensivo si dedicano all'organizzazione culturale e tecnica o amministrativa dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il rendiconto consuntivo e la relazione di attività; delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- fissa l'ammontare delle quote associative annue e gli eventuali contributi straordinari;
- accoglie o respinge motivatamente le domande degli aspiranti aderenti e delibera in merito al venir meno della qualifica di associato;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione di specifici programmi e progetti;



- gestisce il personale dipendente ed è responsabile di tutti i rapporti di lavoro, subordinato e/o autonomo, che possono instaurarsi nei confronti dell'Associazione;
- compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non spettano all'Assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo è presieduto e convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri.

La convocazione va diramata per iscritto con almeno otto giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell'Associazione.

ART.9 - PRESIDENTE

Il Presidente è eletto a maggioranza semplice dei voti, da e tra i membri del Consiglio Direttivo, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il Presidente nomina il Vicepresidente all'interno del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea degli associati.

ART. 10 - ORGANO DI CONTROLLO

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un organo di controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge o dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento.

I componenti dell'organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'organo di controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti dell'organo di controllo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili

La scadenza dell'organo di controllo non può coincidere con quelle del consiglio direttivo; a tal fine è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale

Ai componenti dell'organo di controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cc

La funzione di componente dell'organo di controllo è incompatibile con quella di componente il consiglio direttivo.

ART. 11 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'organo di controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 - PATRIMONIO, QUOTE ED ENTRATE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da quote e contributi degli aderenti e di privati;

contributi di organismi internazionali, dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche anche finalizzati alla realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;

erogazioni liberali di associati e di terzi;

entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;

proventi derivanti dalla cessione di beni e di servizi agli associati, ai loro familiari conviventi ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione;

entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

da ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata dall'Associazione.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo, che ne determina l'ammontare.

Art.13 - Acquisizione della personalità giuridica

L'Associazione può acquisire la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro nazionale Unico del Terzo Settore ai sensi dell'art. 22 DL 117 del 3/7/2017.

Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma minima non inferiore ad euro 15.000; se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo o allo statuto, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora risulti che il Patrimonio minimo di cui sopra sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione o, in caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del Patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di Associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'associazione.


Le modificazioni dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro nazionale Unico del Terzo Settore.

In caso di acquisizione della personalità giuridica, per le obbligazioni dell'associazione risponde soltanto l'associazione con il suo Patrimonio.

ART. 14 - RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate



necessità, il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea per l'approvazione il rendiconto economico-finanziario e la relazione illustrativa.

Dal rendiconto deve risultare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

Il rendiconto approvato dall'Assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.

ART. 15 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Per la revisione o la modifica dello Statuto delibera l'Assemblea degli associati in seduta straordinaria; le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'Assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno la metà degli associati.

ART. 16 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'Assemblea Straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento il Patrimonio residuo dell'Associazione, come previsto dall'art. 9 del DL 117/2017, è devoluto ad altri enti del Terzo Settore individuate con delibera del Consiglio Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del registro del Terzo Settore.

ART. 17 - NORME DI RINVIO

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme della legge 117 del 3/7/2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.



